REGOLAMENTO

sull' utilizzo dei Mezzi Aziendali

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI MEZZI AZIENDALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei mezzi e dei veicoli di proprietà o a noleggio o leasing o in qualsiasi altra forma giuridica utilizzata, messi a disposizione da Ma.Ris Cooperativa Sociale (di seguito Ma.Ris), ad uso esclusivo dei soci e/o dipendenti della Cooperativa, posta la condizione di idoneità dimostrata dal possesso di una patente di guida in corso di validità.

2. Ma.Ris., per svolgere i propri compiti istituzionali e di servizio, si avvale di un parco mezzi. Essi devono essere in perfetta efficienza, in ottimo stato di conservazione e dotati degli accessori d'uso previsti, come prescritto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 Responsabile del parco mezzi

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Responsabile preposto al controllo dei mezzi aziendali. Il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri dipendenti aziendali e/o consulenti, per le attività di controllo e vigilanza circa il corretto utilizzo dei mezzi aziendali.
2. Sarà cura del responsabile controllare periodicamente il buon utilizzo delle vetture da parte dei soci e/o dipendenti di Ma.Ris. e la necessità di interventi straordinari.

Art. 3 Modulo assegnazione mezzo

1. Ogni mezzo è dotato di un modulo M 06 P MN_ASSEGNAZIONE VEICOLI a diposizione presso la sede destinata all'uso comune, deve essere compilato in ogni sua parte e va utilizzato anche come foglio di viaggio dal quale deve risultare:

- numero di targa ;

- numero aziendale;

- nome dell'utilizzatore;

- servizio svolto;

- la data del viaggio;

- la destinazione;

- l'ora di uscita e l'ora di rientro;

- il chilometraggio alla partenza ed all'arrivo desunti dal contachilometri del mezzo;

- la firma leggibile del conducente.

2. Il modulo deve essere tenuto sino alla sua totale compilazione all'interno del mezzo stesso; una volta compilato, terminato l'uso, deve essere riposto nell'apposito contenitore sito all'interno del ricovero mezzi.

3. Sarà cura del Referente della vestizione dei veicoli recuperare tali moduli e relativi documenti allegati al rientro dei veicoli.

Art. 4 Utilizzo dei mezzi

1. I veicoli devono essere utilizzati esclusivamente per motivi di servizio, negli orari e nei percorsi stabiliti.

2. L'utilizzatore deve curare le attività di piccola manutenzione del mezzo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Rientrano nella piccola manutenzione il controllo e il rabbocco dei liquidi.

3. L'utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al meccanico della Cooperativa eventuali guasti, danni e malfunzionamenti (siano essi di natura dolosa o colposa oppure attribuibili alla naturale usura dei mezzi nel corso del tempo) tramite l'apposito modulo M 05 PMN_SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIA. Nel caso in cui il guasto si verifichi fuori sede sarà necessario contattare il meccanico Ma.Ris. o i propri referenti, attenendosi alle disposizioni che saranno impartite.

4. L'utilizzatore è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 C.C, obbligandosi a mantenere il mezzo nelle condizioni migliori di efficienza e presentabilità, riconsegnando il mezzo a fine turno in condizioni di igiene adeguate all'interno dell'abitacolo. E' fatto divieto di fumare su tutti i mezzi aziendali e l'uso del cellulare è consentito solo tramite i dispositivi autorizzati (es. auricolari). Qualora la patente di guida sia scaduta l'utilizzatore deve darne tempestiva comunicazione.

5. L'utilizzatore dovrà astenersi da qualunque azione volta a manomettere o modificare, anche solo temporaneamente, l'abitacolo e non dovranno essere rimossi particolari accessori facente parte dell'equipaggiamento originale del veicolo (es. triangolo di segnalazione).

6. L'utilizzatore è tenuto a osservare rigorosamente le norme dettate dal Codice della Strada, assumendosi la responsabilità di rispondere personalmente per eventuali violazioni commesse. In virtù di quanto prescritto dagli art. 186 e 187 del già citato Codice della Strada è fatto obbligo inderogabile agli operatori di non fare uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope che possano causare alterazioni psico-motorie.

Art. 5 Custodia

1. L'utilizzatore provvede alla cura e alla custodia del mezzo durante il servizio, alla verifica dello status in cui versa il mezzo prima e dopo lo svolgimento del servizio, segnalando eventuali anomalie negli appositi moduli in dotazione. A scanso di ogni responsabilità, prima di iniziare il servizio il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato avviso all'azienda.

2. L'utilizzatore ha in custodia la documentazione del veicolo, compresa la tessera carburante per i rifornimenti; alla fine di ogni utilizzo i mezzi devono essere di norma ricoverati presso i parcheggi riservati, salvo diversa disposizione della Direzione/Ufficio Mezzi.

Art. 6 Rifornimenti

1. La modalità ordinaria di rifornimento, salvo diversa disposizione, è a mezzo scheda carburante con relativo PIN a disposizione dell'utilizzatore.

2. In caso di deterioramento, smarrimento o furto di essa, l'utilizzatore deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio competente che attiverà le procedure occorrenti.

3. In caso di anomalie riscontrate e/o segnalazioni, viene verificata la congruità dei consumi e delle spese con riguardo ai chilometri percorsi ed allo specifico impiego del mezzo.

4. Qualora, per fondate motivazioni ed in casi eccezionali, non sia possibile eseguire i rifornimenti così come previsto dai precedenti commi, gli utilizzatori, dopo avere avuto autorizzazione dall'Ufficio

competente, possono fare ricorso a modalità alternative, avendo cura di documentare debitamente le spese per il loro successivo rimborso.

Art. 7 Sinistri

1. In caso di sinistri, qualunque sia l'entità degli stessi e il grado di coinvolgimento di parti terze, il conducente ha l'obbligo di:

- informare tempestivamente il proprio referente, riportando chiaramente i fattori e le circostanze che hanno contribuito a causare il sinistro;
- provvedere ad archiviare dati e informazioni utili ai fini della prova per la determinazione delle cause, della natura e dell'attribuzione di responsabilità dell'incidente;
- compilare in modo dettagliato e corretto il modulo di constatazione amichevole in assenza di feriti o contenziosi per l'attribuzione della colpa;
- richiedere immediatamente l'intervento delle forze pubbliche e dei soccorsi nel caso i cui vi siano feriti o controversie tra le parti convolte;
- riportare tutta la documentazione necessaria all'Ufficio Sinistri.

Art. 8 Controlli

1. Personale incaricato potrà effettuare dei controlli a campione giornalieri sui mezzi con la presenza dell'autista. Tali controlli potranno essere effettuati su qualunque mezzo e in qualunque momento. Qualora vengano riscontrate anomalie di sorta non adeguatamente e puntualmente segnalate dal conducente al quale il mezzo è stato assegnato, il personale incaricato provvederà a rilevare la problematica, nonché a indicare l'operatore che ha violato le norme in merito alle segnalazioni.

Art. 9 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di richiami e sanzioni in virtù di quanto previsto dal processo di contestazione al dipendente previsto dal CCNL applicabile, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente subito da Ma.Ris. a causa della condotta dell'utilizzatore e per il quale l'azienda si riserva l'addebito dello stesso.

2. Laddove sia dimostrabile la responsabilità dell'utilizzatore, la cifra massima che potrà essere addebitata al lavoratore a titolo di risarcimento danno non potrà superare la somma di 100,00 euro (Cento/00). Su indicazione del lavoratore tale importo potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 4 (quattro) rate di importo pari a 25,00 euro (Venticinque/00).
3. Il precedente punto 2 verrà meno laddove si evidenzi una responsabilità oggettiva del lavoratore e venga meno il rispetto delle norme del codice della strada e dei Regolamenti della Cooperativa. In tali casi Ma.Ris. si riserverà di attuare le procedure disciplinari in linea con quanto previsto dal CCNL applicato per il recupero del danno e la rescissione del rapporto di lavoro.

Art. 10 Infrazioni del Codice della Strada

1. Nel caso in cui si verificassero delle infrazioni al Codice della Strada, con il conseguente invio della relativa sanzione amministrativa pecuniaria (multa), la stessa sarà interamente a carico del dipendente assegnatario del mezzo.

2. Nel caso in cui alle predette infrazioni sia correlato il decurtamento dei punti dalla patente, Ma.Ris è tenuta ed autorizzata espressamente dal conducente stesso a comunicare alle Autorità competenti sul territorio, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'infrazione, il nominativo del soggetto alla guida del mezzo al momento della registrazione della infrazione. In tal modo il conducente stesso subirà la decurtazione dei punti dalla propria patente.

Art. 11 Revoca dell'assegnazione

1. I mezzi aziendali assegnati possono essere in qualsiasi momento revocati da Ma.Ris:

- nel caso in cui cessi la ragione di servizio che ha giustificato l'attribuzione del mezzo stesso;
- nel caso di assenze prolungate del conducente assegnatario;
- nel caso di impropria gestione del mezzo ad opera del conducente assegnatario;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti di idoneità alla guida, ivi compresa la scadenza della patente di guida;
- in ogni caso rispondente a insindacabili decisioni della direzione aziendale.